



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 85/17/CSP

**ORDINANZA DI INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA UNITÀ
SANITARIA LOCALE DI FERRARA (C.F. 01295960387) PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005**

(CONTESTAZIONE N. 21/16/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*) ed in particolare l’articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli “*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 390/15/CONS, del 17 giugno 2015, recante “*Modifiche al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” con la quale sono state conferite al Servizio ispettivo, registro e CORECOM, dell’Autorità le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i CORECOM, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 21/16/SIR del 21 dicembre 2016, notificato all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara in pari data con prot. AGCOM n. 64763;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore del Servizio ispettivo, registro e CORECOM n. 21/16/ISP del 21 dicembre 2016, notificato in pari data, è stata contestata all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara (di seguito denominata AUSL Ferrara), C.F. 01295960387 con sede in Ferrara, via A. Cassoli n. 30, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla parte, infatti, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale riferite all'esercizio 2015, è emerso che l'AUSL Ferrara ha destinato:

- a giornali quotidiani e periodici la somma di € 37.235,00 pari al 65,32% del totale delle spese pubblicitarie (Euro: 58.802,93);
- su emittenti radiofoniche e/o televisive locali: € 0,00;
- € 21.567,76 su altri mezzi di comunicazione.

L'AUSL Ferrara avrebbe pertanto violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche “*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario) per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale (...)*”.

2. Deduzioni della AUSL Ferrara ed approfondimenti istruttori

L'AUSL Ferrara, con PEC del 3 gennaio 2017 (prot. AGCOM n. 269 del 3 gennaio 2017), trasmetteva le proprie controdeduzioni all'Autorità, rappresentando le proprie argomentazioni a giustificazione dei fatti contestati (allegato 2).

In particolare, l'AUSL Ferrara comunicava che, alla luce della corretta interpretazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009, le spese effettivamente sostenute in materia di pubblicità obbligatoria (escluse quindi le spese sostenute per “*pubblicazione di bandi di gara, di concorsi, spese per pubblicazioni di elenchi telefonici, nonché spese per eventi*”, ed all'atto della dichiarazione indicate ai fini della comunicazione), contrariamente a quanto comunicato prima facie, erano da intendersi: su quotidiani e periodici € 8.479,00 e su altri mezzi di comunicazione € 378,20, per un totale di spese complessivamente sostenute di € 8.857,20.

Ancora, l'AUSL Ferrara insisteva, per giustificare l'assenza di qualsivoglia spesa pubblicitaria su emittenza privata televisiva e/o radiofonica, sulla difficile attuabilità della ripartizione delle spese pubblicitarie secondo il disposto dell'articolo 41, stanti “*la circostanza relativa agli obiettivi assegnati alla nuova Direzione Generale dell'Azienda Usl di Ferrara*”, “*l'esiguità delle somme che avrebbero dovuto essere destinate all'emittenza televisiva privata*” ed invocava circostanze attenuanti “*anche per l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa*”.

D'altronde, l'AUSL Ferrara ha già reso noto nel documento che per l'anno 2016 “*ha posto in essere un servizio televisivo a supporto della comunicazione per un importo pari ad € 1.952 su un totale complessivo di spese per spazi pubblicitari pari ad € 11.042*”, in apparente allineamento con l'attuale prescrizione normativa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Valutazioni dell'Autorità

A seguito dell'istruttoria è emerso che la iniziale contestazione in ordine al mancato rispetto della percentuale relativa alle somme per l'acquisto di spazi per comunicazione istituzionale "su emittenti radiofoniche e/o televisive locali" era basata su una parzialmente errata prospettazione delle spese da parte degli Uffici amministrativi dell'AUSL Ferrara.

Ne consegue che all'esito della necessaria riclassificazione, per i motivi sopra illustrati, la situazione della ripartizione è la seguente:

le spese totali ammontano ad € 8.857,20, di cui:

- su giornali quotidiani e periodici: € 8.479,00, pari al 95,73 %;
- su emittenti radiofoniche e/o tv locali: € 0,00;
- su altri mezzi di comunicazione € 378,20

Pertanto, sulla base dei nuovi dati forniti dall'AUSL Ferrara nel corso dell'istruttoria condotta da questo Servizio a seguito della contestazione, non risulta comunque rispettata la quota destinata dall'AUSL Ferrara a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale per fini di pubblicità.

CONSIDERATO pertanto che, sulla base delle informazioni fornite dall'AUSL Ferrara, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunmilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f)*, del *Tusmar*;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La condotta tenuta dall'AUSL Ferrara deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, con riferimento ad un solo profilo (emittenza privata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

televisiva e radiofonica locale) dei due previsti per la ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41 del *Tusmar*, per l'anno di contestazione;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose

Dalla lettura delle osservazioni di carattere generale, l'AUSL Ferrara ha comunicato per l'anno 2016 di aver “*posto in essere un servizio televisivo a supporto della comunicazione per un importo pari ad € 1.952 su un totale complessivo di spese per spazi pubblicitari pari ad € 11.042*”;

C. Personalità dell'agente

L'Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate a porre in essere gli adempimenti previsti dal quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione irrogata – pari al minimo edittale – risulta congrua rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'Amministrazione, e non particolarmente afflittiva;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

Che l'Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, C.F. 01295960387 con sede in Ferrara, via A. Cassoli n. 30, ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, l'articolo 41, comma 1 del *Tusmar*;

ORDINA

Alla predetta AUSL Ferrara di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento all'esercizio finanziario 2015;

INGIUNGE

alla citata AUSL Ferrara di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 85/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 85/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi